



COMUNE DI OSTELLATO

Provincia di Ferrara

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) ANNO 2022

**proroga applicazione di cui al CCI TRIENNIO
2019/2021 sottoscritto il 16/05/2019**

**ACCORDO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 8,
COMMA 1, DEL CCNL 21.05.2018
PER "COSTITUZIONE ED UTILIZZO
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022"**

A seguito:

- dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato sottoscritta il 14/07/2022, disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 79 del 04/08/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- dell'esame senza rilievi, come da verbale n. 20 del 27/07/2022, prot. Unione 23744 del 28/07/2022, effettuato dal **Revisore dei Conti** sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa (il tutto trasmesso con prot. Unione n. 23245 del 26/07/2022);

IL GIORNO 5 AGOSTO 2022

**Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica – D.ssa Rita Crivellari –
Segretario Generale del Comune di Ostellato – F.TO DIGITALMENTE**

E

Le **organizzazioni Sindacali:**

per le RSU Aziendali

COGNOME E NOME	FIRMA
ROSSI MARINELLA	F.TO DIGITALMENTE

per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA	FIRMA
PIVETTI SILVIA	FP CGIL	F.TO DIGITALMENTE
UBA LEONARDO	UIL FPL	F.TO DIGITALMENTE
PONZUOLI KEVIN	CISL FP	F.TO DIGITALMENTE

Visti gli artt. 7 e 8, del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

Visto il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Ostellato triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/05/2019;

Dato atto che l'art. 1 punto 5 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

"Il presente CCI ha durata triennale decorrente dall'1.1.2019 e sino al 31.12.2021, fermo restando che, in ogni caso, continuerà a produrre effetti giuridici sino alla sua totale o parziale sostituzione, ad opera della stipulazione definitiva del successivo contratto collettivo integrativo di lavoro presso l'amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del CCNL 21.5.2018.";

Rilevato che è in corso di negoziazione tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali il CCNL per il triennio 2019/2021, che comporterà una significativa modifica di diversi istituti contrattuali;

Ritenuto, in attesa della sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019/2021, di prorogare per l'anno 2022 le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Ostellato triennio 2019/2021 sottoscritto il 16.05.2019, come modificate dal CCI del 19.11.2020;

Dato atto che l'art. 3 comma 4 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

"L'ipotesi di assegnazione delle risorse alle diverse finalità di finanziamento degli istituti economici è formulata dal competente dirigente in materia di personale in osservanza dei criteri in questa sede definiti ed in base agli indirizzi forniti dall'Amministrazione. L'ipotesi è trasmessa alle organizzazioni sindacali al fine di:

- consentire la verifica di coerenza tra i criteri negoziati e le relative destinazioni;
- procedere con la negoziazione annuale contemplata all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 e all'art. 1 comma 6 del presente contratto. "

Visto altresì l'art. 1 comma 6 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

"I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo risorse decentrate, saranno oggetto di contrattazione annuale";

Rilevato che il presente contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. A) del CCNL 21/05/2018, per **l'anno 2022;**

Considerato che per l'anno 2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale era da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

Visto l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

Visto altresì l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con L. n.58 del 28.06.2019 che prevede in relazione al salario accessorio quanto di seguito riportato: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Visto altresì il D.M. 17/03/2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.” Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che specifica quanto segue: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Dato atto che non sussistono i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui sopra ai sensi del menzionato art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2022 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

Dato atto che a decorrere dal 01/09/2020, in relazione allo scioglimento del Consorzio Struttura ZeroSei e all'internalizzazione del Servizio di Nido con contestuale attivazione della

gestione associata ai sensi dell'art. 30 del TUEL con il Comune di Fiscaglia, n. 3 unità di personale sono transitate dal Consorzio al Comune di Ostellato ai sensi dell'art. 31 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. come da informativa ai sensi dell'art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990 oggetto di confronto con le parti sindacali in data 30/07/2020;

Dato atto che come da accordo raggiunto, durante il periodo di vigenza della gestione associata del Nido, al fine di garantire modalità omogenee di erogazione degli istituti contrattuali incentivanti, i due Comuni isolano all'interno del proprio fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 un importo destinato al personale educativo ed ausiliario, frutto del trascinarsi delle risorse dal Consorzio. I criteri di utilizzo di tali risorse saranno concordate tra gli enti e recepite all'interno dei propri contratti collettivi integrativi, anche con riferimento all'applicazione dell'art. 31, comma 5, del CCNL 14.09.2000 in merito all'incentivazione delle attività integrative del personale educativo;

Dato atto che la Giunta del Comune di Ostellato con deliberazione di n. 67 del 07/07/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha formulato alla delegazione di parte pubblica le linee guida alla contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2022;

Dato atto della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, di cui alla determinazione del dirigente del Settore Risorse Umane ed AA.GG. dell'Unione n. 326 del 13/07/2022, riportata nella prime colonne dell'allegato prospetto (**Allegato A**) facente parte integrante del presente contratto;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 relativo al personale non dirigente del Comune di Ostellato sottoscritta il 14/07/2022;

Dato atto che con prot. Unione 23245 del 26/07/2022 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) anno 2022 sottoscritta il 14/07/2022, del personale non dirigente del Comune di Ostellato":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/)
- Le linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 approvate con delibera di G.C. n. 67 del 07/07/2022;
- La determina del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali n. 326 del 13.07.2022
- Il prospetto analitico di verifica complessiva del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- L'Ipotesi di CCI anno 2022 del Comune di Ostellato per il personale non dirigente sottoscritta il 14/07/2022;

Rilevato che il Revisore dei Conti con parere n. 20 del 27/07/2022, assunto a prot. Unione al n. 23744 del 28/07/2022, ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Ostellato relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il salario accessorio complessivo (personale non dirigente, straordinario e segretario) del Comune di Ostellato per l'anno 2022;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 di CCI per l'anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 04/08/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) 2022, per il personale non dirigente del Comune di Ostellato, come da ipotesi sottoscritta il giorno 14/07/2022.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato, come da ipotesi del 14/07/2022.

Art. 1
Disposizioni generali

Con il presente CCI si prorogano per l'anno 2022 le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Ostellato triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/05/2019, come modificate dal CCI del 19/11/2020.

Il presente contratto, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art 68 del medesimo CCNL **per l'anno 2022.**

Art. 2
Presa atto della quantificazione delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono quantificate per l'anno 2022, in **€ 85.566,18**, così come specificato **nell'allegato A** (contenente anche la ricognizione della costituzione del 2021) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale.

Si sottolinea che il predetto valore è suddiviso in due quote:

Quota stabile pari a	€	77.057,31 =
Quota variabile pari a	€	8.508,87 =

Nella quantificazione della **parte stabile** di cui sopra è stato contemplato il trascinarsi ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett e) del CCNL 21/05/2018 della parte stabile del fondo del Consorzio Struttura ZeroSei (costituito con determinazione del Consorzio n. 30 del 10/07/2020) per la quota annualizzata delle unità di personale trasferite al Comune di Ostellato, a decorre dal 01/09/2020, nell'ambito del processo di scioglimento del Consorzio stesso e di internalizzazione del servizio di Nido all'interno del Comune di Ostellato.

Nella quantificazione della **parte variabile** di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per **€ 288,87** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 8.220,00=** derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;

Art. 3
Destinazione risorse decentrate

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, vengono destinate per l'anno 2022 alla remunerazione degli istituti contrattuali così come indicato nell'**allegato A** (contenente anche una ricognizione del 2021) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale. Tale distribuzione ha carattere di previsione. L'Ente si riserva di comunicare la distribuzione delle risorse a consuntivo in seguito all'applicazione del presente contratto.

Art. 4
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni orizzontali di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018

Le risorse economiche già destinate alla **progressione orizzontale all'interno della categoria** sono interamente a carico della componente stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018.

La spesa connessa alle progressioni economiche già riconosciute in anni precedenti è pari per l'anno 2022 in via previsionale € **24.602,70** = così come indicato nell'allegato A.

Le parti stabiliscono che per l'anno 2022 si effettuano progressioni con decorrenza 01/01/2022 fino alla concorrenza di un budget disponibile di € 2.700,00.

Art. 5
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto

Per l'anno 2022 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono in via previsionale pari a € **10.085,58** = così come indicato nell'allegato A.

Art. 6
Incentivazione della Performance
(art. 68 , c 2, let. a) e b) e art. 69)

Le risorse destinate ai premi correlativi alla performance organizzativa e alla performance individuale per l'anno 2022, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), come riportato nell'allegato A, sono pari in via previsionale a € **27.536,46**= di cui:

- **€ 22.036,46 destinati complessivamente alla performance individuale così suddivisa:**
 - **€ 1.101,81 (ottenuta 30% della incentivazione media per dipendente moltiplicato per 3 dipendenti sui 18 pari, escluso il personale in aspettativa non retribuita, al 15% dei dipendenti in servizio al 01/01/2022 ossia $22.036,46/18*30% *3$) al fine del riconoscimento della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL 21/05/2018 da riconoscere ai primi 3 dipendenti della graduatoria per l'intero ente predisposta in base alla valutazione della performance individuale.**
 - **Nel caso di parità di punteggio opererà la seguente preferenza nell'ordine:**
 - **il punteggio dell'anno precedente**
 - **il più anziano d'età**
 - ⊖ **€ 2.000,00 = importo specifico destinato alla performance individuale da ripartire in base alle schede di valutazione tra il personale educativo trasferito dal Consorzio Struttura Zerosei a Comune di Ostellato;**
 - **€ 18.934,65 = ripartita tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati al Settore stesso e al base del grado di realizzazione degli obiettivi come previsto dalla SMIVAP (escluso personale educativo), per incentivare la performance individuale in base al punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda di valutazione prevista dallo SMIVAR per il personale non dirigente.**
- **€ 5.500,00= finanziati con le risorse stabili per incentivare la performance organizzativa in base al grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali di particolare rilievo definiti nell'ambito del PEG comprensivo del Piano della Performance approvato dalla Giunta Comunale per l'anno 2022. Tra questi obiettivi risulta ricompreso anche l'obiettivo specifico che contempla la prosecuzione nel mese di luglio del servizio nido coerentemente con l'informativa "modalità di organizzazione dell'Asilo Nido" art. 31 del CCNL 14/09/2000 oggetto di concertazione in data 31/08/2020 (verbale prot. N. Unione n. 19845 01/09/2020);**

Nell'anno 2022 ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 comma 3, del CCNL 21/05/2018, la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018 con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, è destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 68 e, specificatamente, alla performance individuale almeno per il 30%.

Tale requisito alla luce della distribuzione suindicata risulta rispettato.

Art. 6 bis

Riconoscimento indennità personale educativo ai sensi dell'art. art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00 e dell'art. 6 CCNL 5/10/2001

Come già previsto dai CCI – parte economica 2020 e 2021, in relazione al trasferimento dal Consorzio Struttura ZeroSei del personale educativo, si prevede il riconoscimento delle indennità ai sensi dell'art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00 e dell'art. 6 CCNL 5/10/2001.

Art. 7

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge con specifici trattamenti economici

(art. 67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018)

Ai sensi dell'art. **67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018**, nell'anno 2022 sono accantonate somme espressamente vincolate a specifiche disposizioni di legge per:

- funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Tale importo contemplato nell'allegato A concernente la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'anno 2022 è quantificato in via previsionale, come da attuali stanziamenti in bilancio **in € 8.220,00** al netto degli oneri riflessi ed irap.

Eventuali ulteriori compensi per specifiche disposizione di legge saranno quantificati a consuntivo a seguito dello stanziamento definitivo in bilancio delle relative specifiche risorse.

Art. 8

Lavoro straordinario (art. 14 del CCNL 1/4/99)

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, si prende atto che il fondo per lavoro straordinario anno 2022 è quantificato in **€ 1.662,36=**, così come formalizzato con determina dirigenziale n. 208 del 02/05/2022 e come riportato nell'allegato prospetto **(allegato B)**

Art. 9

Clausola di salvaguardia

Stante la vacanza contrattuale, nel caso subentrasse entro il 31/12/2022 la sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, le parti stabiliscono fin da ora che eventuali incrementi del Fondo delle risorse decentrate derivanti dall'applicazione dello stesso, senza specifica destinazione, vengano destinate alla performance individuale.

Dichiarazione congiunta n.1

Le parti prendono atto del recepimento delle modifiche del vigente Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (unico per tutti gli enti facenti capo all'Unione) come da

comunicazione dell'Unione prot. n. 18290 del 17/06/2022 inviata alle OO.SS. ed RSU dell'Unione Valli e Delizie e dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. Tali modifiche risultano coerenti con i criteri definiti nell'ambito del CCDI 2018 a cui si fa rimando nel CCI 2019/2021.

Allegati:

Allegato A – costituzione ed utilizzo fondo salario accessorio

Allegato B – fondo straordinario

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2016	LIMITE FONDO 2016 RIDETERMINATO PER RIENTRO DIPENDENTE DA UNIONE E CONSORZIO DALL'ANNO 2021 con applicazione a consuntivo art. 33 DL 34/2019 per l'anno 2021	FONDO 2021	LIMITE FONDO 2016 RIDETERMINATO PER RIENTRO DIPENDENTE DA UNIONE E CONSORZIO E Trasferimento quote ai Comuni di Portomaggiore e Argenta - LIMITE ANNO 2022	FONDO 2022	Destinazione	Ipotesi Utilizzo 2021	PRE CONSUNTIVO 2021	Ipotesi Utilizzo 2022
lett h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99	5.249,85	5.249,85	5.249,85	5.249,85					
lett i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) " alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999"	-	-	-	-	-	Lavoro Ordinario Notturmo - Art. 24 comma 5 CCNL 14/09/2000			
lett j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-	-	-	-	-	Premio Performance Individuale - Asilo Nido	2.000,00	2.000,00	2.000,00
lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies	-	3.072,78	-	3.072,78	-	Incentivi funzioni tecniche art 113 del D.Lgs 50/2016	4.500,00	4.500,00	8.220,00
ART. 68 c.1 CCNL 21.05.2018 economie anno precedente	-	-	-	-	-				
Somme da decurtare per trasferimento Unione	-	-	-	-	-	Somme non erogabili per parziale realizzazione obiettivi			
Riduzione parte variabile personale cessato ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge stabilità 2016)	- 134,40	- 134,40	-	- 134,40	-	Somme non erogabili per minor utilizzo compensi lett. K			
Riduzione parte variabile per rispetto tetto massimo fondo 2016 - art. 23 c.2 d.Lgs. 75/2017	-	-	-	-	-				
TOTALE VARIABILI	5.115,45	8.188,23	10.929,79	8.188,23	8.508,87	TOTALE	37.150,68	40.626,08	35.756,46
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE (A)	61.837,22	75.582,91	87.583,32	75.582,91	85.566,18	TOTALE GENERALE	87.583,32	87.583,32	85.566,18
SOMME NON SOGGETTE AL LIMITE (B)	-	-	8.680,97	-	11.740,97				
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE SOGGETTO AL LIMITE (C=A-B)	61.837,22	75.582,91	78.902,35	75.582,91	73.825,21				
Incremento limite Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 per incremento personale in servizio rispetto al 31/12/2018 (D)	-	4.903,67	-	-	-				
LIMITE MAX FONDO RISORSE DECENTRATE art. 23 c.2 D.L. 75/2017 (E=C+D)	61.837,22	80.486,58	-	75.582,91	-				

Fondo per la retribuzione di Posizione e la retribuzione di Risultato delle Posizioni Organizzative	52.360,00		54.510,00		54.115,00
- Quota Risorse destinate alle Posizioni Organizzative trasferite al Comune di Portomaggiore per il servizio associato dei servizi demografici	-		7.040,00		7.040,00
- Quota Risorse destinate alle Posizioni Organizzative trasferite al Comune di Argenta	-		2.150,00		1.755,00
Art. 15 comma 7 riduzione risorse destinate alla retribuzione di Posizione e di Risultato delle PO	-		-		-
TOTALE RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SOGGETTE AL LIMITE (F)	52.360,00	-	45.320,00	-	45.320,00

RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016 (H)	52.360,00	52.360,00		52.360,00	
Incremento limite Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 per incremento personale in servizio rispetto al 31/12/2018 (I)		3.397,02		-	
- Quota Risorse destinate alle Posizioni Organizzative trasferite al Comune di Portomaggiore per il servizio associato dei servizi demografici	-	7.040,00	-	7.040,00	
- Quota Risorse destinate alle Posizioni Organizzative trasferite al Comune di Argenta per il servizio associato di Coordinatore Pedagogico	-	2.150,00	-	1.755,00	
LIMITE MAX FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE art. 23 c.2 D.L. 75/2017 (L=H+I)	52.360,00	46.567,02		43.565,00	

TOTALE RISORSE ANNUALE FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (M=C+F)	114.197,22		124.222,35		119.145,21
Limite art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 Fondo Risorse Decentrate + Fondo Posizioni Organizzative (N=E+L)	114.197,22	127.053,60	127.053,60	119.147,91	119.147,91

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2022
FONDO ANNO 1999 (*)	€ 6.985,90
- decurtazione di cui all'art. 14, comma 4, ccnl 1/4/1999 (3%)	-€ 209,58
Totale Fondo dal 01/01/2000	€ 6.776,32
- riduzione pari alla media del costo del lavoro straordinario pagato agli incaricati di P.O. nell'ultimo triennio	-2.550,23
Totale	4.226,09
- decurtazione per rispetto tetto massimo Fondo del 2010 (€87,57) e decurtazione per cessazione personale 2010-2014 (-10,96% su Fondo 2010 di €. 4.138,52 pari a €. 453,58) replicate dal 2015	-€ 541,15
Fondo art. 14 ccnl 1/4/1999 anno 2015 LIMITE MASSIMO	€ 3.684,94
- decurtazione dal 2015 connessa al trasferimento del personale in Unione	-€ 1.978,91
TOTALE FONDO anno 2015 (escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi)	€ 1.706,03
- decurtazione Legge di stabilità (-2,56%)	-€ 43,67
TOTALE FONDO anno 2016(escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi) - LIMITE MASSIMO ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017	€ 1.662,36
- decurtazioni art. 23 c. 2 D.Lgs. N. 75/2017	€ -
- INCREMENTO ai sensi art. 14, comma 2, SOLO PER 2019 PER ELEZIONI COMUNALI - rispetto del limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 complessivo per tutto salario accessorio (ridotto il fondo per posizioni organizzative)	€ -
TOTALE FONDO anno 2022 (escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi)	€ 1.662,36